

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Proposte di legge

Titolo: Promozione delle politiche giovanili regionali

I. Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo

La legge ha la finalità di introdurre alcuni elementi di uniformità nella gestione delle politiche regionali in materia di giovani formalizzando la presenza di organi e adempimenti connessi, funzionali ad un'operatività interdisciplinare ed a moduli di lavoro collaborativi e condivisi fra più soggetti, sia pubblici che privati

2. Tipologia della competenza legislativa regionale interessata dalla proposta (residuale/ concorrente)

La potestà legislativa esercitata è di carattere esclusivo afferendo alle modalità di esercizio dell'azione politica e amministrativa regionale che ricade nell'ambito del IV comma dell'art. 117 della Costituzione.

3. Compatibilità con il quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fonti statali vigenti e, in caso di competenza concorrente, con riferimento ai principi della materia

La pdl esercita competenze e sviluppa azioni regionali rispettando in ogni caso l'ambito delle competenze legislative regionali e gli stessi atti della programmazione regionale

4. Rapporti del futuro intervento normativo con le leggi regionali in materia

La pdl, indicando alcuni obiettivi e metodi di *governance* di politiche regionali sui giovani nei vari settori, non precostituisce indicazioni vincolanti né stabilisce procedure specifiche che impattino su leggi già in vigore; l'articolato, per ciò che riguarda le politiche di settore, precisa che le azioni avverranno nell'ambito delle politiche e degli strumenti vigenti in tutte le materie di riferimento.

5. Compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Cost., e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all'articolo 117, sesto comma della Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale o della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedimenti pendenti in materia; inoltre la modalità operativa di gestione di politiche valorizza non solo la sussidiarietà istituzionale, coinvolgendo in forza delle loro competenze gli enti locali, ma anche principi di sussidiarietà sociale chiamando a collaborare anche le forze sociali

6. Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

La pdl non impatta su normativa comunitaria ed anzi richiama specificamente sulla garanzia giovani la normativa anche comunitaria rilevante.

7. Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall'ordinamento (aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva Bolkestein).

La pdl non dà luogo alla necessità di notifica alla UE

II. Analisi dell'osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione

1. Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa

Si dà atto del rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui alla l.r. 55/2008

2. Rispetto delle tecniche redazionali definite dal Manuale operativo del processo giuridico-legislativo, con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell'ordinamento

Si dà atto che la formulazione pdl rispetta le tecniche redazionali definite dal Manuale operativo

3. Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica

La pdl non contiene norme di tale genere

4. Congruenza dei termini previsti per l'adozione degli eventuali successivi atti attuativi

La pdl non prevede termini

5. Necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina

La pdl non contiene una disciplina transitoria in quanto non necessaria alla sua operatività